
Direzione AGRICOLTURA

Settore Servizi alle imprese

DETERMINAZIONE NUMERO: 296

DEL: 13.04.2015

Codice Direzione: A17000

Codice Settore: A17090

Legislatura: 10

Anno: 2015

Oggetto

Applicazione in Piemonte del Decreto Interministeriale 22/01/14 - "Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012". Approvazione modalita' operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex-novo ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti.

Vista la D.G.R.n. 44-645 del 24.11.2014 con la quale, tra l'altro, in applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012, ha approvato le disposizioni procedurali relative al nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e l'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

ritenuto necessario definire le modalità operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex-novo ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, così come previste negli allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

consultato in data 17.3.2015 il Sottogruppo Formazione costituito nell'ambito dei Gruppi di lavoro PAN, previsti dalla Determinazione n. 95 del 4.2.2013;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 ""Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni "";

vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.4.2014 "D.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione";

visto che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 e 3 del D.Lgs 33/2013 si dispone che la presente Deliberazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente",

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001;

visto gli art. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, in applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012, di approvare le modalità operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex-novo ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previste negli allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 e 3 del D.Lgs 33/2013 si dispone che la presente Determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'Estensore
Sergio DE CARO



Il Direttore regionale
Gaudenzio DE PAOLI



**MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI ED ESAMI FINALIZZATI
AL RILASCIO EX NOVO E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER
UTILIZZATORI PROFESSIONALI, DISTRIBUTORI E CONSULENTI PER L'USO
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

1. Riferimenti normativi

- D.Lgs 150/2012 – Attuazione direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto 22.1.2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- D.G.R. n. 44-645 del 24.11.2014 - Disposizioni procedurali sul nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio e rinnovo dei relativi certificati di abilitazione.
- Determinazione n. 516 del 10.6.2014 – PSR 2007-2013 Misura 111.1 A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare – Approvazione Bando regionale 2014.
- Determinazione n. 227 del 27.3.2014 - PSR 2007-2013 Misura 111.1 B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare – Approvazione disposizioni specifiche per il proseguimento dell'attività fino al 31.3.2015.

2. Premessa

Il presente allegato stabilisce le modalità operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex novo ed al rinnovo dei seguenti certificati di abilitazione:

- per utilizzatori professionali all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- per distributori di prodotti fitosanitari
- per consulenti nell'ambito della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari.

3. Rilascio ex novo dei certificati di abilitazione

Si fa riferimento a quanto stabilito al punto 3.2 e 3.3 della D.G.R. n. 44-645 del 24.11.2014 relativa alle disposizioni procedurali sul sistema di formazione finalizzato al rilascio e/o rinnovo dei certificati di abilitazione conseguente all'adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

3.1 Corsi finanziati nel FEASR ed inseriti nel PSR 2007-2013 Misura 111.1 A) Bando 2014.

Si fa riferimento alle norme specifiche di cui alla Determinazione n. 516 del 10.6.2014.

Tenuto conto che il corso di 20 ore è articolato in un modulo di base comune a tutte le figure, ogni Soggetto gestore può prevedere la partecipazione ai corsi oltre che degli utilizzatori professionali anche dei consulenti e distributori che risulteranno ammissibili al corso ma non rendicontabili ai fini del finanziamento.

Altresì possono partecipare a tali corsi anche gli utilizzatori professionali di attività non agricole, dietro presentazione di un'autocertificazione attestante che il certificato di abilitazione è funzionale all'attività svolta o da svolgere. Tali soggetti sono rendicontabili ai fini del finanziamento.

Ogni Soggetto gestore è autorizzato a rilasciare ad ogni partecipante l'attestato di frequenza (vedi allegato 4) a coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione rilevabili dal registro presenze.

3.2 Corsi non finanziati

Per quanto riguarda l'attivazione del corso, i requisiti dei docenti, i controlli tecnici ed in itinere valgono, per quanto applicabili, le norme relative ai corsi finanziati nel FEASR ed inseriti nel PSR 2007-2013 Misura 111.1 A) Bando 2014.

I corsi devono essere attivati sul territorio piemontese.

La richiesta di attivazione dei corsi deve essere presentata dai Soggetti gestori previsti dal punto 3.3 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014 in formato cartaceo alla Direzione Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese, allegando il Programma Operativo (vedi allegato 2), almeno 20 giorni prima dell'attivazione.

Se non ancora disponibili, il calendario delle lezioni e l'elenco dei partecipanti devono essere forniti almeno 7 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima dell'attivazione al Settore Servizi alle Imprese ed all'Ente competente.

I contenuti dei corsi devono corrispondere ai moduli di base e specifici dettagliati (vedi allegato 2 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014).

Il Settore Servizi alle Imprese provvede all'autorizzazione del corso, riconoscendo il relativo credito formativo e comunica l'esito al Soggetto gestore ed alle Province o Città Metropolitana di Torino (in seguito Enti competenti).

I partecipanti ai corsi non finanziati devono possedere i seguenti requisiti:

- per il rilascio del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari: soggetti maggiorenni;
- per il rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza: soggetti con età minima di 18 anni in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali, anche triennali.
- per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita: soggetti con età minima di 18 anni in possesso di diplomi o lauree, anche triennali, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

Il numero massimo di partecipanti è 30. Per motivate ragioni, il numero massimo può essere incrementato di poche unità.

Ogni Soggetto gestore è autorizzato a rilasciare ad ogni partecipante l'attestato di frequenza (vedi allegato 4) a coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione rilevabili dal registro presenze.

Il Soggetto gestore provvede al caricamento del corso sull'apposita procedura informatica, predisposta dal CSI Piemonte.

Per i partecipanti ai corsi residenti nella Regione Piemonte, l'Ente competente a rilasciare i certificati è quello in cui il candidato ha sostenuto l'esame.

Per contro, per i partecipanti ai corsi residenti fuori regione, l'Ente competente può rilasciare il certificato a condizione che l'allievo abbia frequentato il corso in territorio piemontese.

3.3 Esame per utilizzatori professionali, distributori e consulenti

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'esame, si fa riferimento al punto 3.4 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014.

La richiesta, da parte del Soggetto gestore, per organizzare la sessione d'esame deve essere presentata all'Ente competente dove si è svolto il corso.

I Soggetti gestori dei relativi corsi provvederanno al caricamento dei nominativi sull'apposita procedura informatica per l'iscrizione dei candidati all'esame.

I candidati saranno ammessi a sostenere un esame alla presenza di una apposita commissione, indicata al punto 3.4 della DGR n. n. 44-645 del 24.11.2014 previa verifica della frequenza di almeno il 75% delle ore di lezione.

La nomina e convocazione della commissione è effettuata da ogni Ente competente per territorio.

Sarà compito di ogni Ente competente richiedere all'A.S.L. e al Soggetto gestore di designare i rappresentanti quali membri della Commissione d'esame; i Soggetti gestori dovranno accordarsi con gli Enti competenti per le date e gli orari di ogni singolo esame ed informare i candidati.



La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno due componenti la medesima. Almeno il Presidente ed uno dei rappresentanti dell'ASL devono essere sempre presenti.

All'atto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e l'attestazione del versamento di €uro 10,00, previsto per l'iscrizione all'esame, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Ente competente per territorio con la causale del versamento: "quota di partecipazione all'esame per il rilascio del certificato per utilizzatori professionali per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari o per consulenti o per distributori".

Il versamento di €uro 10,00, che ogni allievo deve effettuare all'Ente competente quale quota di partecipazione all'esame, può essere eseguito dal Soggetto gestore in un'unica soluzione; in questo caso, il Soggetto gestore, al momento dell'esame, esibirà al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento accompagnata dalla relativa attestazione.

L'esame consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio ex novo del certificato se avrà risposto esattamente a 12 domande su 20.

Il candidato risultato assente all'esame a cui era stato convocato, può sostenere l'esame entro un anno a partire dalla data dell'esame medesimo.

Il candidato che non ha superato l'esame, può sostenere lo stesso per altre due volte. In caso di ulteriore mancato superamento dell'esame, il candidato dovrà rifrequentare il modulo di base nel caso di utilizzatore professionale; il modulo di base nonché il modulo specifico nel caso di consulenti e distributori. In ogni caso l'esame dovrà essere sostenuto al massimo entro un anno dalla conclusione del relativo percorso formativo.

Ai candidati che hanno sostenuto l'esame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare richiesta:

- all'Ente competente per il rilascio del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali e consulenti.
- alla ASL competente per il rilascio del certificato di abilitazione per distributori.

Alla richiesta devono essere allegati:

- n. 2 marche da bollo (di cui 1 da applicare alla dichiarazione)
- n. 1 foto

3.4. Esenzioni

Utilizzatori professionali

I soggetti esentati dalla frequenza al corso così come indicati al punto 3.5 della DGR n. n. 44-645 del 24.11.2014 devono effettuare richiesta cartacea o, se in funzione, telematica utilizzando l'apposito applicativo informatico all'Ente competente dove viene sostenuto l'esame. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del DPR 455/2000, di possesso del titolo di studio previsto.

L'Ente competente provvede autonomamente ad organizzare l'esame, definendo la data e luogo dello stesso e ad iscrivere il candidato richiedente alla sessione di esame

Al momento dell'esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e l'attestazione del versamento di €uro 10,00, previsto per l'iscrizione all'esame, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Ente competente per territorio con la causale del versamento: "quota di partecipazione all'esame per il rilascio del certificato per utilizzatori professionali per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari".

L'esame consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande aggiornate dall'Assessorato Regionale Agricoltura ed inserite nella "Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari".

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio ex novo del certificato se avrà risposto esattamente a 12 domande su 20.

Il candidato risultato assente all'esame a cui era stato convocato, può sostenere l'esame entro un anno a partire dalla data dell'esame medesimo.

Il candidato che non ha superato l'esame, può sostenere lo stesso per altre due volte. In caso di ulteriore mancato superamento dell'esame, il candidato dovrà frequentare il modulo di base. In questo caso l'esame dovrà essere sostenuto al massimo entro un anno dalla conclusione del relativo percorso formativo.

Ai candidati che hanno sostenuto l'esame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare immediata richiesta all'Ente competente per il rilascio del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali.

Alla richiesta di rilascio del certificato devono essere allegati:

- dichiarazione della Commissione esaminatrice
- n. 2 marche da bollo (di cui 1 da applicare alla richiesta)
- n. 1 foto

Consulenti

I soggetti esentati dalla frequenza al corso e dall'esame così come indicati al punto 3.5 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014 devono effettuare richiesta di rilascio del certificato di abilitazione per consulenti in formato cartaceo o, se in funzione, telematico utilizzando l'apposito applicativo informatico ad uno degli Enti competenti del Piemonte allegando:

- dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti previsti (per il punto 3.5 lettera d) della DGR n. 44-645 del 24.11.2014: dichiarazione sostitutiva che certifichi l'esperienza di almeno due anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrate e biologiche maturata nei cinque anni precedenti la richiesta)
- n. 2 marche da bollo (di cui 1 da applicare alla richiesta)
- n. 1 foto
- fotocopia documento di riconoscimento

4. Rinnovo dei certificati di abilitazione

Si fa riferimento a quanto stabilito al punto 4.1 della D.G.R. n. 44-645 del 24.11.2014.

4.1 Corsi/seminari finanziati nel FEASR

A. Corsi di aggiornamento di 12 ore

Si fa riferimento alla Determinazione n. 516 del 10.6.2014 – PSR 2007-2013 Misura 111.1 A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare – Approvazione Bando regionale 2014.

I contenuti dei corsi devono corrispondere ai contenuti dei corsi di aggiornamento dettagliati nell'allegato 2 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014.

Possono partecipare a tali corsi anche gli utilizzatori professionali di attività non agricole, dietro presentazione di un'autocertificazione attestante che il certificato di abilitazione è funzionale all'attività svolta o da svolgere.

A coloro che partecipano ad almeno il 75% del monte ore vengono riconosciuti 12 crediti formativi. Ogni Soggetto gestore è autorizzato a rilasciare ad ogni partecipante l'attestato di frequenza (vedi allegato 4) a coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione rilevabili dal registro presenze



Il Soggetto gestore provvede al caricamento dei corsi sull'apposita procedura informatica, predisposta dal CSI Piemonte.

B Corsi/seminari inferiori alle 12 ore riconosciuti dalla Regione Piemonte

Si fa riferimento alla Determinazione n. 516 del 10.6.2014 – PSR 2007-2013 Misura 111.1 A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare – Approvazione Bando regionale 2014 ed alla Determinazione n. 227 del 27.3.2014 - PSR 2007-2013 Misura 111.1 B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare – Approvazione disposizioni specifiche per il proseguimento dell'attività fino al 31.3.2015.

Il soggetto gestore prima dell'attivazione del corso/seminario può richiedere il riconoscimento dei crediti formativi in corsi/seminari inseriti nei bandi PSR 2007-2013 della Misura 111.1 sottoazione A) e B) attivati nel 2014 e 2015.

A tale scopo, il Soggetto gestore presenta in formato cartaceo alla Direzione Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese, il Programma Operativo (vedi allegato 3) almeno 20 giorni prima dell'attivazione.

Per i corsi, se non ancora disponibili, il calendario delle lezioni e l'elenco dei partecipanti devono essere forniti almeno 7 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima dell'attivazione al Settore Servizi alle Imprese della Regione ed all'Ente competente.

Per i seminari, l'elenco dei partecipanti può essere fornito entro 7 giorni dopo la realizzazione al Settore Servizi alle Imprese.

I contenuti dei corsi/seminari, o le parti di essi per cui viene richiesto il riconoscimento, devono corrispondere ai contenuti dei corsi di aggiornamento dettagliati nell' allegato 2 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014.

Per l'attività formativa (corsi) ogni ora di lezione frequentata equivale ad un credito formativo. Si precisa che, nel caso in cui un singolo argomento, previsto dall'allegato 2 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014, venga trattato per una durata superiore ad un'ora, sarà comunque riconosciuto un solo credito.

Per l'attività informativa (seminari) i crediti verranno definiti caso per caso in relazione ai contenuti del seminario, tenuto conto di quanto precisato per l'attività formativa (corsi).

In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, ogni argomento previsto dall'allegato 2 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014 deve essere trattato per un minimo di un'ora.

Il Settore Servizi alle Imprese provvede al riconoscimento del corso/seminario, assegnando i relativi crediti formativi attribuibili a coloro che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore di lezione. e comunica l'esito al Soggetto gestore ed all'Ente competente.

Ogni Soggetto gestore è autorizzato a rilasciare ad ogni partecipante l'attestato di frequenza (vedi allegato 4) a coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione.rilevabili dal registro presenze

Il Soggetto gestore provvede al caricamento dei corsi/seminari sull'apposita procedura informatica, predisposta dal CSI Piemonte.

4.2 Corsi/seminari/incontri di coordinamento non finanziati

Per quanto riguarda l'attivazione dei corsi/seminari/incontri, i requisiti dei docenti/relatori, i controlli tecnici ed in itinere valgono, per quanto applicabili, le norme relative ai corsi o seminari finanziati nel FEASR ed inseriti nel PSR 2007-2013 Misura 111.1 A) e B) attivati nel 2014 e 2015.

La richiesta di attivazione di corsi/seminari/incontri di coordinamento deve essere presentata dai Soggetti gestori previsti dal punto 4.1 B) della DGR n. 44-645 del 24.11.2014 in formato cartaceo alla Direzione Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese, allegando il Programma Operativo (vedi allegato 3), almeno 20 giorni prima dell'attivazione.

Per i corsi, se non ancora disponibili, il calendario delle lezioni e l'elenco dei partecipanti devono essere forniti almeno 7 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima dell'attivazione al Settore Servizi alle Imprese della Regione ed all'Ente competente.

Per i seminari, l'elenco dei partecipanti può essere fornito entro 7 giorni dopo la realizzazione al Settore Servizi alle Imprese.

I contenuti dei corsi/seminari/incontri, o le parti di essi per cui viene richiesto il riconoscimento, devono corrispondere ai contenuti dei corsi di aggiornamento dettagliati nell' allegato 2 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014.

I corsi/seminari devono essere attivati sul territorio piemontese.

Per i corsi, il numero massimo di partecipanti è 30. Per motivate ragioni, il numero massimo può essere incrementato di poche unità.

Per i seminari/incontri non c'è limite massimo.

I crediti formativi verranno definiti caso per caso in relazione ai contenuti del corso, seminario o incontro proposto.

In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, ogni argomento previsto dall'allegato 2 della DGR n. 44-645 del 24.11.2014, deve essere trattato per un minimo di un'ora.

Il Settore Servizi alle Imprese provvede al riconoscimento del corso/seminario/incontro, assegnando i relativi crediti formativi attribuibili a coloro che avranno frequentato il 75% del monte ore di lezione e comunica l'esito al Soggetto gestore ed all'Ente competente.

Ogni Soggetto gestore è autorizzato a rilasciare ad ogni partecipante l'attestato di frequenza (vedi allegato 4) a coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione rilevabili dal registro presenze

Il Soggetto gestore provvede al caricamento dei corsi/seminari/incontri sull'apposita procedura informatica, predisposta dal CSI Piemonte.

4.3 Modalità di richiesta rinnovo dei certificati di abilitazione

La richiesta di rinnovo può essere inoltrata al massimo sei mesi prima della scadenza e non oltre un anno dalla scadenza medesima:

- ad uno degli Enti competenti del Piemonte (per i certificati per utilizzatori professionali e consulenti)
- alle ASL – Dipartimento di Prevenzione competente per territorio in base al domicilio del richiedente o, se residente fuori regione, in base alla sede di svolgimento dell'attività formativa di aggiornamento (per i certificati per distributori) allegando:
- certificato di abilitazione scaduto;
- attestati di frequenza a corsi o seminari o incontri a dimostrazione dei 12 crediti formativi;
- n. 2 marche da bollo (di cui 1 applicata alla richiesta);
- n. 1 foto;
- fotocopia documento di riconoscimento.

4.4 Norma transitoria

Gli utilizzatori in possesso dei patentini (rilasciati dalle Province ai sensi del DPR 290/2001) nonché i distributori in possesso del certificato di abilitazione alla vendita (rilasciato dalle ASL ai sensi del DPR 290/2001) le cui abilitazioni sono scadute nel periodo dal 1.1.2014 fino al 26.11.2014, (data di entrata in vigore del nuovo sistema di formazione) hanno la possibilità di accumulare i 12 crediti formativi previsti, partecipando alle iniziative formative ed informative come sopra descritte che saranno realizzate entro il 31.12.2015.

Le autorizzazioni scadute entro tale periodo hanno validità fino al 31.12.2015.

Gli stessi possono fare richiesta di rinnovo agli Enti di competenza entro il 31 gennaio 2016.

Nel caso di non rispetto di tale scadenza, gli utilizzatori nonché i distributori dovranno richiedere il rilascio ex novo.

In attesa della messa a regime del sistema dei crediti formativi, tutti i certificati di abilitazione scaduti durante l'anno hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza.

Gli Enti competenti sono autorizzati a validare i certificati fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza, apponendo un timbro che ne attesti la proroga di validità.

